



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 16212 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice del Concorso Interno per 436 Posti di Vice Commissario del Ruolo Direttivo Ad Esaurimento Pds, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della scheda di valutazione della Commissione esaminatrice dei soggetti interessati alla copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato del 25.10.2019 relativa alla domanda n. id. 1269987 del Dott. -OMISSIS- ;

- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del 31.10.2019, pubblicato in pari data nel

Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52, di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso interno per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12.4.2019, limitatamente alla parte in cui dispone per il ricorrente l'attribuzione del punteggio complessivo di -OMISSIS- in luogo del più alto punteggio conseguente alla corretta valutazione dei titoli;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Con conseguente domanda di condanna dell'Amministrazione stessa all'adozione dei relativi provvedimenti di rettifica della graduatoria finale e/o all'inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo alla luce della corretta attribuzione del punteggio complessivo, con ogni effetto in ordine alla decorrenza giuridica della nomina a vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, da individuarsi nella data del 27 novembre 2019 come per i soggetti dichiarati vincitori del concorso, e alla ammissione dello stesso al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del bando di concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 29\6\2020:

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10.2.2020 di nomina dei vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/11 del 5.3.2020, nella parte:

i) in cui il nominativo del ricorrente non risulta contemplato;

ii) in cui dispone la nomina di 434 vice commissari in luogo dei 436 previsti dal bando;

iii) in cui nomina vice commissari i candidati -OMISSIS-

e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso

nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione della pubblica sicurezza all'adozione dei relativi provvedimenti di rettifica della graduatoria di cui all'impugnato decreto del 10.2.2020 e all'inserimento in essa del nominativo del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 20\10\2020:

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 15.5.2020 di “approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato e conferma nel ruolo con la qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2020”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/29 del 7.7.2020, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta contemplato, e di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 11/2/2021:

- del verbale n. 57 del 23.1.2020 della Commissione esaminatrice del concorso interno per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, depositato in giudizio in data il 19.11.2020 e mai notificato, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rivalutazione dei titoli avanzata dal ricorrente, confermando il punteggio già attribuito come da verbale n. 37 del 25.10.2019;

e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui, per quanto occorrer possa,

- il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20.9.2017, recante le “Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato”, pubblicato il 10.10.2017 nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/28-bis, limitatamente all'articolo 7, comma 2;

- il decreto del Capo della Polizia del 12.4.2019, limitatamente all'articolo 6, comma 3.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 20/4/2023:

- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del 28.2.2023, pubblicato il 2.3.2023 nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/9, con cui è stata rideterminata la graduatoria di merito (approvata con decreto del 31 ottobre 2019) del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica

sicurezza del 12 aprile 2019, nella parte in cui non include tra i vincitori il nominativo del ricorrente;

- e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso o dipendente, tra cui, per quanto occorrer possa,

- il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del 22.1.2023, pubblicato il 9.2.2023 nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/6-bis, con cui il commissario della Polizia di Stato Andenna Aldo è stato collocato definitivamente nella graduatoria di merito, alla posizione 330, con ciò modificando – senza riserva – la graduatoria stessa prima della sua rideterminazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefucio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21.12.2029 all'Amministrazione intimata e a un controinteressato, e depositato il 27.12.2019, il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso interno per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del 31.10.2019, nonché la scheda di valutazione della Commissione esaminatrice del concorso *de quo* relativa al ricorrente medesimo.

Esponde in fatto:

- di essere in servizio nella Polizia di Stato dall'-OMISSIS-e di ricoprire il ruolo di Sostituto Commissario Coordinatore presso la Sottosezione Autostradale di -OMISSIS-, di cui è Comandante a far data dal -OMISSIS-;

- di aver fatto domanda di partecipazione al concorso per la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato;
- che la Commissione di valutazione, nell'attribuire i punteggi per i titoli presenti nella scheda medesima, pur avendogli riconosciuto un punteggio pari a 0,5 per l'incarico di "Addetto alla squadra di primo soccorso ex L. 81/2008", svolto nel periodo dal 13.1.2016 al 13.5.2019 avrebbe mancato di valutare il propedeutico "Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso" con data 13.1.2016;
- di aver provveduto, in data 14.11.2019, a notificare alla Commissione esaminatrice un'istanza di riesame;
- che in data 21.11.2019 l'ente matricolare (Questura di -OMISSIS-), a seguito di formale richiesta del ricorrente, ha provveduto a trascrivere nel foglio matricolare dello stesso il "Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso".

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:

I) *In relazione al corso di "Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso":*  
*Violazione o falsa applicazione dell'art. 6, co. 1, lett. a), punto 5 del decreto del Capo della Polizia del 12.4.2019 - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto motivazionale, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifeste*

Il "Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso" datato 13.1.2016 è stato allegato dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso e nella scheda titoli validata dall'ente di appartenenza. In particolare, in relazione al predetto corso di formazione, sulla predetta scheda risultava l'annotazione "Validità: SI con Nota"; "Nota Uff. Matricolare: Titolo trascritto nel 7 matricolare: 25/02/2017 - incarico addetto primo soccorso e antincendio rischio basso". Quindi, a parere del ricorrente, benché il titolo fosse stato trascritto con nota, tuttavia non ne era contestata né l'esistenza né la validità, considerato anche che l'Amministrazione lo aveva poi positivamente trascritto a matricola (ancorché in data 21.11.2019); di talché sarebbe stata illegittima la valutazione della Commissione che non avrebbe riconosciuto tale titolo ai fini dell'attribuzione del punteggio, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, ai quali, diversamente, lo stesso sarebbe stato attribuito per il medesimo titolo.

## II) *Illegittimità derivata.*

L'illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente si riverbererebbe anche sulla graduatoria finale del concorso *de quo*, nella quale lo stesso figurerebbe tra i vincitori se gli fosse stato correttamente attribuito il punteggio di 0,1 per il corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso.

2. Il Ministero si è ritualmente costituito tramite l'Avvocatura di Stato.

3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.06.2020, il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10.2.2020, di nomina e immissione nel ruolo direttivo della Polizia di Stato dei vincitori del concorso in argomento.

4. Con secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 20.10.2020, il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 15.5.2020, di "approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato e conferma nel ruolo con la qualifica di commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato con decorrenza 28 marzo 2020".

5. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato l'11.02.2021, il ricorrente ha impugnato il verbale n. 57 del 23.1.2020 della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, depositato in giudizio in data il 19.11.2020 e mai notificato, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di rivalutazione dei titoli avanzata dal ricorrente, confermando il punteggio già attribuito al ricorrente medesimo come da verbale n. 37 del 25.10.2019. In un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato l'illegittimità della mancata valutazione del Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso, titolo dichiarato nella domanda di partecipazione, vidimato, seppur con nota, dall'Amministrazione e successivamente trascritto a matricola, di cui, pertanto, non vi era alcuna contestazione né sull'esistenza né sulla valutabilità ai fini della procedura concorsuale.

6. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20.04.2023, il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane del 28.2.2023, con cui era stata rideterminata

la graduatoria di merito (approvata con decreto del 31 ottobre 2019) del concorso *de quo*.

7. Con ordinanza n. 13294/2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto mediante notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente. Dell'adempimento del predetto incombenza parte ricorrente ha dato prova mediante deposito del 21.09.2023.

8. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato del 15 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il provvedimento originariamente impugnato è stato superato dal successivo provvedimento emanato dall'Amministrazione – impugnato con successivo atto di motivi aggiunti - in sede di riesame della posizione del ricorrente.

2. Venendo all'esame del merito, deve essere accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 11.02.2021, avente ad oggetto l'impugnazione del nuovo provvedimento della Commissione che conferma l'attribuzione al ricorrente del punteggio contestato (verbale n. 57 del 23.01.2020, depositato in giudizio il 19.11.2020).

Il ricorrente, invero, contesta l'omessa attribuzione del punteggio di 0,1 per il Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso, sull'assunto che il titolo, ancorché non trascritto a matricola, tuttavia era stato dichiarato nella domanda di partecipazione ed era stato validato dall'Ente di appartenenza (Questura di -OMISSIS-), seppur con nota e, successivamente, trascritto sullo stato matricolare in data 21.11.2019, a seguito di apposita istanza. Si trattava, dunque, di un titolo non contestato dall'Amministrazione e per il quale, come da verbali della Commissione, era attribuibile il punteggio aggiuntivo di 0,1.

La Commissione di valutazione, a seguito del riesame sollecitato con istanza del 14.11.2019, aveva ritenuto, in data 21.11.2019, con il predetto verbale n. 57, di confermare il punteggio attribuito al ricorrente, sostenendo che, poiché al momento

della valutazione il titolo non era trascritto sul foglio matricolare, il punteggio non poteva essere attribuito. In particolare la predetta Commissione aveva affermato che *“il ‘Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso’ non risulta trascritto sul foglio matricolare dell’interessato e, pertanto, correttamente non è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione. Infatti, come previsto dall’art.6 comma 3 del bando di concorso, la valutazione dei titoli è limitata: ‘ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest’ultima domanda e che risultino, altresì, annotati entro la suddetta data di scadenza nello stato matricolare’.*

La giurisprudenza, tuttavia, si è già pronunciata favorevolmente con riferimento alla necessità di riconoscere il punteggio spettante per i titoli effettivamente posseduti e indicati in domanda ma non trascritti nello stato matricolare (cfr. T.a.r. Lazio-Roma, 15 giugno 2020, n. 6595).

L’annotazione del foglio matricolare del dipendente è infatti, di norma, un adempimento al quale il Ministero dell’Interno è obbligato ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati *“tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”.*

Con la circolare ministeriale n. 555/USTG/COORD/ dell’11.7.2017, avente ad oggetto *“Annotazioni matricolari disposizioni”*, lo stesso Ministero dell’Interno ha preso atto del fatto che *“l’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, impone, da ora e per i prossimi anni, la necessità di procedere alla valutazione dei titoli di tutto il personale della Polizia di Stato interessato alle nuove procedure concorsuali di avanzamento e di promozione”*, evidenziando *“la necessità di evitare aggravii nelle procedure di trascrizione matricolare e nell’aggiornamento del foglio matricolare, con profili di disparità di trattamento che si riflettono anche sulle procedure concorsuali di promozione del personale.”*

Con circolare ministeriale n. 333.A/9806 D.1/9624-2017 del 19.12.2017, inoltre, avente ad oggetto *“annotazioni matricolari-criticità”*, lo stesso Ministero dell’Interno ha asserito che *“l’entrata in vigore del D.Lgs. 29 maggio 2017, contenente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, impone, da ora e per i prossimi anni, la necessità di procedere*



*alla valutazione dei titoli di tutto il personale della Polizia di Stato interessato alle nuove procedure concorsuali di avanzamento e di promozione”.*

La suddetta circolare ha proseguito poi evidenziando *“la necessità di evitare aggravii nelle procedure di trascrizione matricolare e nell'aggiornamento del foglio matricolare, con profili di disparità di trattamento che si riflettono anche sulle procedure concorsuali di promozione del personale”.*

Dall'esame della normativa regolamentare citata, invero, appare evidente che l'aggiornamento e, in genere, la corretta tenuta dello stato matricolare è un onere dell'Amministrazione, salvo i casi in cui la norma preveda una specifica attività di parte al riguardo, non sussistente nel caso di specie. Pertanto, in un caso come quello in esame, in cui il titolo di cui si discute - Corso di formazione per addetto alle squadre di pronto soccorso - è stato indicato sia nella domanda di partecipazione al concorso sia nella scheda titoli validata dall'ente di appartenenza (Questura di -OMISSIS-) ed allegata alla stessa, l'inadempimento dell'onere di corretta tenuta ed aggiornamento dello stato matricolare del ricorrente, ricadente, come evidenziato, sull'Amministrazione, non può risolversi in danno del ricorrente medesimo, con la mancata attribuzione ad esso del punteggio relativo al corso di formazione solo perché lo stesso non risulta trascritto a matricola. La Commissione esaminatrice, pertanto, avrebbe dovuto tenere conto di tale titolo, pur in assenza del suo inserimento nello stato matricolare, considerato che non è in contestazione la sua esistenza e il suo conseguimento prima della partecipazione al concorso né la sua valutabilità, alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione medesima, e stante la precisa indicazione del titolo nella domanda di concorso e nella documentazione validata dall'Ente di appartenenza, alla stessa allegata.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre vanno accolti i ricorsi per motivi aggiunti. Per l'effetto, va annullato il provvedimento di riesame impugnato con il terzo atto di motivi aggiunti, depositato in data 11.02.2021, con conseguente obbligo dell'amministrazione di attribuire il punteggio spettante al ricorrente sulla base dei principi evidenziati. Conseguentemente, vanno annullate le graduatorie di merito del concorso *de quo*, impuginate con il primo, il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti, depositati, rispettivamente, in date 29.06.2020, 20.10.2020 e 20.04.2023, nei soli limiti dell'interesse del ricorrente medesimo.

4. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Accoglie i ricorsi per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di riesame impugnato e le graduatorie del concorso *de quo*, queste ultime nei soli limiti dell'interesse del ricorrente.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alessandra Vallefucio, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Vallefucio**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.